

24555-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -

Angelo Costanzo

Massimo Ricciarelli

Gaetano De Amicis

Riccardo Amoroso - Relatore-

Sent. n. sez. 677/2021

UP - 06/05/2021

R.G.N. 8547/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/07/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;

lette le conclusioni scritte dell'avvocato (omissis) difensore di (omissis) (omissis), depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa il 16 maggio 2019 dal Tribunale di Gela, con la quale l'imputato (omissis) è stato condannato alla pena di mesi

due di reclusione e 200 euro di multa per il reato di cui all'art. 570, primo e secondo comma, n.2, cod. pen., nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; (omissis).

Con l'anzidetta sentenza è stato ritenuto accertato che l'imputato non ha provveduto al pagamento delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento della moglie e dei suoi due figli, al momento dei fatti maggiorenni ma privi di reddito e non autosufficienti, avendo omesso di versare l'assegno mensile di euro 400,00, dal 23 luglio 2015 al 16 giugno 2016, e successivamente a tale ultima data sempre per lo stesso importo ma assegnato in favore della ex coniuge e del solo figlio (omissis).

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso (omissis) articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà, in ordine alla genericità del capo di imputazione, non essendo specificato se le persone offese siano tre o solo due, o quattro. Al riguardo si osserva che trattandosi di contestazione chiusa dal 23 luglio 2015 al 15 dicembre 2015, all'epoca cui si riferisce la contestazione l'unico provvedimento giudiziario era quello del 2009 e non la sentenza intervenuta nel 2016 in cui l'assegno mensile è stato imposto a favore del coniuge e di un solo figlio (omissis).

2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento del fatto essendo stati utilizzati atti dai quali risulta che la mancata corresponsione dell'assegno è relativa ad un periodo precedente a quello contestato che decorre dal 23 luglio 2015 essendo tutti gli atti di indagine utilizzati antecedenti a quella data.

Inoltre, il riferimento alla sentenza del 2016 dimostra che sono stati utilizzati atti che vanno oltre il periodo contestato che si ferma al 2015, con conseguente modifica implicita della imputazione non comunicata alle parti.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 122 cod. pen. in merito all'effetto estensivo della querela sporta dalla madre per i reati ascritti in danno dei figli tutti maggiorenni.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in merito alla ritenuta attendibilità delle persone offese, senza considerare che (omissis) è parte civile e quindi è titolare di un interesse economico che ne inficia la credibilità.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 570 cod. pen. rilevandosi che il figlio (omissis) era in Germania dove svolgeva regolare attività lavorativa dal marzo del 2015, e che il raggiungimento della maggiore età non era il solo motivo con cui si era richiesta l'assoluzione, trattandosi di soggetto maggiorenne ed autosufficiente economicamente.

2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento allo stato di bisogno della persona offesa ed alla incapacità dell'imputato di provvedere economicamente al sostentamento della moglie e dei figli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo di ricorso relativo al difetto di querela è fondato.

Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. prevede come soggetti passivi, oltre al coniuge ed agli ascendenti, solo i figli minori o maggiorenni inabili al lavoro, ed è procedibile di ufficio nel solo caso in cui il reato è commesso nei confronti dei minori.


L'ipotesi di reato prevista dall'art. 570, primo comma, cod. pen. così come quella prevista dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono entrambe la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età (Sez. 6, n. 34080 del 13/6/2013, M., Rv. 257416).

Conseguentemente, la violazione degli obblighi di assistenza economica nei confronti dei figli maggiorenni non autosufficienti, ove non inabili al lavoro, non solo non è punita a norma dell'art. 570, primo comma, cod. pen., che ha riguardo solo ai figli minori, atteso il riferimento agli obblighi inerenti la potestà genitoriale (ora sostituito dal riferimento alla "responsabilità genitoriale" di cui all'art. 316 cod. civ. per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), ma è perseguibile soltanto ove ricorra la diversa ipotesi di reato previsto dall'art. 570-bis cod. pen.

A seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio beneficiario dell'assegno di mantenimento, il permanente inadempimento da parte del genitore obbligato al versamento integra il reato di cui all'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006 n. 54 (ora trasfuso nell'art. 570-bis cod. pen.) e non invece quello dell'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 38611 del 12/4/2018, M., Rv. 274102).

Nel caso di specie, l'imputato è stato condannato per il reato previsto dall'art. 570, commi primo e secondo, n.2 cod. pen. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla propria moglie ed ai figli (omissis) e (omissis) con decorrenza del reato dalla data del 23 luglio 2015, quando i predetti figli erano già maggiorenni, e quindi legittimati in via esclusiva a sporgere querela, anche ove ritenuti inabili al lavoro.

È incontestato, infatti, che la querela è stata sporta dalla madre quando i figli erano già divenuti maggiorenni, e quindi in difetto del potere di rappresentanza



spettante al genitore ex art. 120, comma terzo, cod. pen. ai fini dell'esercizio del diritto di querela.

Va ricordato che la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238468).

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile al caso di specie, trattandosi di più reati, in concorso formale, commessi in danno di diverse persone offese.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, poichè tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "*reductio ad unum*" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa (Sez. 5, n. 44392 del 11/06/2015, D., Rv. 266402).

Pertanto, avendo la Corte di appello disatteso tale principio di diritto sull'assunto dell'effetto estensivo della querela sporta da una soltanto delle persone offese del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati in danno dei figli per mancanza di querela.

Dall'accoglimento del predetto motivo consegue l'assorbimento di tutti gli altri motivi con i quali sono state dedotte le questioni concernenti l'assenza di un provvedimento giudiziale di attribuzione di un assegno di mantenimento riferibile ad i figli, l'insussistenza dello stato di bisogno e dell'inabilità al lavoro dei figli, residuando solo la condanna per il reato commesso in danno della moglie, (omissis)
(omissis)

Si deve, peraltro, rilevare, con riguardo alla dedotta indeterminatezza dell'imputazione, che una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire in sede di discussione la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione (Sez.6, n. 23771 del 20/02/2009, Bilardi, Rv. 245252).

Con riferimento alle questioni relative alla violazione della corrispondenza della sentenza alla imputazione contestata, rispetto ai periodi temporali in cui è

stato accertato l'omesso versamento degli assegni di mantenimento dovuti alla moglie separata, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.

Invero, anche ove la contestazione debba ritenersi limitata al periodo temporale decorrente dal 23 luglio 2015 al 15 dicembre 2015 (data delle s.i.t. rese da (omissis)), così come descritta nel capo d'imputazione del decreto di citazione a giudizio, è evidente che la condanna per il reato commesso in danno della predetta persona offesa è da intendersi riferita alla condotta omissiva protrattasi per tutto il predetto periodo in contestazione, non essendo stata operata alcuna modificazione dell'imputazione.

Cionondimeno, essendo stata irrogata una pena indistinta per le condotte ascritte in danno di tutte le persone offese, la sentenza impugnata deve essere annullata anche con riferimento alla pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la determinazione della pena riferita alla condotta di reato ascritta unicamente in danno di (omissis) .

All'annullamento parziale consegue l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato commesso in danno della predetta persona offesa.

2. Gli ulteriori residui motivi di ricorso in merito alla dedotta inattendibilità delle persone offese, all'insussistenza dello stato di bisogno del coniuge separato ed alla incapacità dell'imputato di provvedere economicamente al sostentamento della moglie e dei figli sono inammissibili perché afferenti questioni in fatto.

Essi propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità.

E' stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

Le censure dedotte dal ricorrente non evidenziano alcuna palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Le argomentazioni della Corte sono state incentrate sulla mancata allegazione di elementi idonei a far ritenere che l'imputato si sia trovato nell'impossibilità assoluta di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli.

L'assunto della Corte, censurato come illogico dal ricorrente, è che non si possa assimilare una situazione di difficoltà economica-finanziaria transitoria con



la condizione di oggettiva impossibilità assoluta ad adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare, richiesta per escludere la sussistenza del reato.

Deve qui richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le difficoltà economiche in cui versò l'obbligato non escludono la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora non risulti provato che le difficoltà medesime si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, l'obbligazione, poiché incombe pur sempre all'imputato - come per tutte le cause di giustificazione del reato - l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere.

Le argomentazioni della sentenza impugnata si saldano con quelle della sentenza di primo grado, con riguardo sia alla ritenuta assenza di una condizione di oggettiva impossibilità ad adempiere e sia circa lo stato di bisogno del coniuge, costretta a ricorrere all'aiuto dei familiari per le proprie necessità di mantenimento, aggravate dalla presenza di figli non autosufficienti.

Si tratta, in definitiva, di motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

Considerato che il procedimento riguarda reati commessi in ambito familiare si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03.

P.Q.M.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati in danno dei figli, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della querela, con rinvio all'altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara a sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato in danno di (omissis) .

Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2021

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso

Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

